



COMUNE DI LIPARI

(Città Metropolitana di Messina)

“Eolie, patrimonio dell’Umanità”

www.comunelipari.it - urp@comunelipari.it



STATUTO COMUNALE

Approvato definitivamente, già in prima votazione, con la maggioranza qualificata stabilita dall'art. 4, comma 3, della Legge 142/90 nel testo recepito ed integrato dall'art. 1 della L.R. 48/91
Deliberazione Consiliare n° 49 del 26/07/2022

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Capo I Il Comune

Art. 1 *Autonomia del Comune*

1. Il Comune di Lipari è l'ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina, ne cura gli interessi, ne propone lo sviluppo e ne tutela i diritti, nel rispetto dei principi di democrazia, solidarietà ed uguaglianza espressi nella Costituzione, nello Statuto della Regione Siciliana, nelle leggi statali e regionali, nelle norme sovranazionali e in quelle internazionali.

Riconosce e valorizza gli esiti e la memoria della sua storia e della sua civiltà fondata sulla autonomia, sulla vocazione territoriale, sulla propensione marinara ed agricola dei suoi abitanti, sulla ospitalità e sulla apertura a nuove e diverse culture.

2. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei diritti dell'uomo e ai principi di solidarietà e pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di razza, provenienza geografica, lingua e religione, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.

Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini.

Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace, il rispetto dei diritti dei popoli ed il rispetto di ogni azione di guerra.

3. Il Comune di Lipari promuove ogni forma di partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale, valorizzando le libere aggregazioni sociali attraverso cui si esprime la personalità umana, promuove altresì, azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini ed aiutare i giovani nell'inserimento nella vita sociale e lavorativa, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.

Art. 2 *Autogoverno*

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso la effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali alla attività politica ed amministrativa.

Art. 3 *Statuto*

1. Lo Statuto del Comune di Lipari costituisce la carta fondamentale dei cittadini singoli ed associati e dei soggetti istituzionali operanti nell'ambito comunale.

2. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale alle quali devono conformarsi gli atti del Comune.

3. Lo Statuto organizza il Comune secondo i principi dell'efficienza, dell'efficacia e trasparenza della azione amministrativa, del decentramento, della partecipazione e della programmazione.

4. Le modifiche dello Statuto sono approvate con la procedura prevista per l'adozione.

5. Lo Statuto non può essere modificato se non sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 4
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dalle norme sulla partecipazione.

Per la formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

I regolamenti sono sottoposti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo la adozione della delibera e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Capo II
Funzioni e obiettivi del Comune di Lipari

Art. 5
Funzioni

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.

Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.

Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e delle organizzazioni riconosciute a livello europeo ed internazionale e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.

Promuove e tutela lo sviluppo del patrimonio culturale locale, con particolare riferimento al costume ed alle tradizioni, quindi lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'Amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza interloquendo con l'Amministrazione.

Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.

Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.

Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.

Collabora con il servizio sanitario nazionale e con le sue articolazioni territoriali nella promozione di iniziative per la prevenzione della cecità ed il recupero visivo e per la promozione della piena attuazione del diritto al lavoro per i cittadini handicappati e non vedenti.

Assiste mutilati e grandi invalidi, orfani, vedove e congiunti, per fatto di guerra e di lavoro ed educa le coscienze con lo scopo di essere contro ogni tipo di violenza.

Il Comune promuove azioni positive per la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle fasce più deboli del sociale.

Pone espresso divieto di accesso alle cariche pubbliche a chiunque abbia riportato condanna definitiva o pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo, compiuto nella qualità di amministratore o di pubblico ufficiale, con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione.

Art. 6 *Obiettivi*

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.

Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:

1. Obiettivi politico-territoriali ed economici.

Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'insieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della Comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.

Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso propri programmi di sviluppo e strumenti urbanistici, promuove e realizza gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, termali, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.

Inoltre, il Comune tutela e valorizza le risorse e le culture che gli hanno conferito una rinomanza internazionale.

Interviene nelle conferenze di programma a livello regionale e nazionale per promuovere ed organizzare i sistemi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei con mezzi, linee ed orari che assicurino il collegamento di tutte le isole del Comune con il resto del territorio nazionale, la mobilità dei cittadini, il trasporto delle merci e i flussi turistici .

2. Obiettivi politico-sociali:

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.

Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo.

Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile.

Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.

Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nelle società, favorendo, attraverso azioni e interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendone i centri di aggregazione.

Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei o extraeuropei.

3. Obiettivi politico-culturale ed educativi:

Attua programmi pedagogici-didattici per le scuole comunali dell'infanzia (asilo nido e scuola materna) tesi allo sviluppo della personalità dei bambini.

Promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni educative comunali.

Interviene nelle sedi opportune per aggiornare e diversificare gli indirizzi formativi della scuola media superiore adeguandoli alle peculiari possibilità di occupazione connesse con l'economia locale.

Predisporre progetti e adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.

Valorizza il patrimonio ambientale, le testimonianze storiche e artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture territoriali, archeologiche, museali, archivistiche-bibliotecarie.

Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

Attua, con apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge della Regione Siciliana del 30 aprile 1991 n.10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e per la gestione ottimale dei servizi, che, per loro articolazione e natura, non possono essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della gestione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e civile della comunità.

A tale scopo, tra le forme possibili di gestione il Comune può predisporre:

a) la partecipazione a consorzi, ad aziende speciali consorziali od a società per azioni, conformemente alla legge vigente e successive e/o modificazioni;

b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni o enti pubblici, per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni anche per quanto attiene i porti;

c) la concessione a terzi;

d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

4. Obiettivi di trasparenza e lotta all'attività criminale.

I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto "attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose", che suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione su: l'ordine cronologico di trattazione degli appalti; la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi; la concessione dei contributi o di interventi assistenziali; la scelta dei componenti la commissione edilizia; la programmazione e la priorità delle opere da seguire; l'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.

Capo III Identità dell'Ente

Art. 7 *Il territorio*

Il territorio del Comune di Lipari è determinato da un antico processo storico che risale almeno alla seconda metà del XIII secolo quando Carlo I d'Angiò concesse ai liparesi ampi privilegi e quindi anche una propria amministrazione laica, autonoma e indipendente. Nella attuale composizione riguardante sei delle sette Isole Eolie il Comune risale invece al 1862.

Il territorio del Comune di Lipari si estende per kmq. 88,61 e comprende: Lipari - Vulcano - Panarea con gli isolotti di Basiluzzo, Dattilo e Lisca Bianca, Stromboli con l'isolotto di Strombolicchio, Filicudi e Alicudi.

Art. 8 *Sede*

La sede legale del Comune di Lipari è nel palazzo municipale ove di regola si svolgono le riunioni degli organi collegiali.

Art. 9 *Ambito di efficacia della azione amministrativa*

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del succitato art. 8.

Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.

Art. 10 *Stemma e gonfalone*

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da: figura di un castello merlato sormontato da tre torri pure merlate, di colore marrone chiaro sfumato, con basamento bianco, di cui la torre di centro più alta. L'effigie di S. Bartolomeo è collocata sulla porta ovale d'ingresso del castello, con la pelle del suo corpo raccolta sul braccio sinistro. Il tutto è sormontato da una corona con la scritta "per troppo fedeltà porto corona" ed è collocato su campo azzurro contornato dal profilo di uno scudo.

Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone di colore azzurro con lo stemma al centro, la scritta "Comune di Lipari" in alto e due rami di quercia e alloro in basso legate dal nastro tricolore. Detta insegna, deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un assessore delegato e scortata dai Vigili Urbani del Comune.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo IV Organi del Comune

Art. 11

Gli organi elettivi del Comune

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La Giunta è l'organo collegiale di gestione amministrativa.

Il Sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante dell'Ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per le funzioni di competenza statali.

Art. 12

Il Consiglio comunale

L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 13

Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 14

Norme di funzionamento del Consiglio

Il Consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze.

Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del Consiglio, se non iscritto all'o.d.g. ed i relativi atti messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.

Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari, sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse.

La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute sarà meglio disciplinata con il regolamento di cui al 1° comma.

Art. 15

Consiglieri Comunali - Status ed attribuzioni

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi assumono la carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun consigliere è stabilita dalla legge.

Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del Consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.

Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria generale.

Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

Nell'esercizio del diritto di iniziativa può chiedere, raggiungendo un quinto dei consiglieri in carica, la convocazione del Consiglio con indicazione delle proposte da trattare.

E' tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità o l'opportunità.

Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio.

Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 16

Convocazione e sedute del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il Consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

4. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.

5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.

6. La prima convocazione del Consiglio comunale, è disposta dal Sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

8. Il Presidente del Consiglio comunale presiede il Consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.

9. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

10. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Art. 17

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo può essere composto da almeno tre consiglieri.

4. Un gruppo può essere composto anche da due consiglieri o da un solo consigliere, nei casi

particolari stabiliti dal Regolamento.

5. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che abbiano dichiarato di non volere appartenere al gruppo di elezione formano il gruppo misto.

6. Ciascun gruppo comunica al consigliere anziano il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo per età.

7. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio e, se da lui ritenuto necessario, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio.

8. Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.

9. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la Giunta comunale.

10. Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente nel Parlamento nazionale o Regionale che non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.

11. Il regolamento definisce mezzi e strutture necessarie di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite e stabilisce, altresì, nei limiti dei mezzi finanziari attribuiti ad ogni gruppo, le modalità della eventuale nomina di esperti esterni, su designazione dei capigruppo.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.

2. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, designati dai rispettivi capigruppo, che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi consiliari. Ogni gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato in ognuna delle commissioni.

3. Il regolamento disciplina l'attività, le forme di pubblicità dei lavori ed i casi in cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

4. Le commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.

6. Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

7. Il Sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

8. Il Regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.

Art. 19

Commissioni speciali e commissioni di indagine

Il Consiglio comunale può istituire nel suo ambito commissioni speciali ed osservatori per lo studio e l'impostazione di piani, progetti ed interventi di particolare importanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

La composizione di dette commissioni speciali deve essere determinata dal Consiglio, con criterio proporzionale e con rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

Componenti di dette commissioni possono essere anche elementi non appartenenti al Consiglio comunale, che abbiano capacità tecnica nelle materie da discutere in dette commissioni.

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente alla amministrazione comunale.

La composizione di dette commissioni è determinata dal Consiglio con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore a cinque.

Le commissioni di indagine hanno poteri di vigilanza e di controllo sulla attività del Sindaco, della Giunta e degli uffici e riferiscono al Consiglio i risultati della loro attività.

La commissione elegge al proprio interno un presidente e un vice-presidente, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 20

Adunanze consiliari "aperte"

Qualora si verificano accadimenti di particolare gravità o per motivi di interesse della comunità, il Sindaco o la maggioranza dei consiglieri comunali può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di un adunanza "aperta" del consiglio, a cui potranno essere invitati a partecipare, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione, anche i delegati delle Associazioni rappresentative degli Enti locali, o degli organismi di partecipazione popolare e di associazioni specificamente interessate ai temi da discutere.

Le modalità di tenuta delle predette adunanze sono stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Le adunanze aperte del Consiglio Comunale possono tenersi anche in sede decentrata presso una delle Isole facenti parte del territorio comunale, per la discussione di specifiche problematiche di carattere esclusivamente localistico di una delle diverse aree dell'arcipelago.

Le deliberazioni adottate nel corso delle adunanze aperte possono avere ad oggetto soltanto atti di indirizzo, mozioni o risoluzioni costituenti espressioni programmatiche di carattere generale o manifestazioni di volontà politiche, con esclusione di ogni altro atto amministrativo di contenuto provvedimentoale.

Nel caso delle adunanze aperte non è prevista la presenza del numero legale né il rispetto di un quorum strutturale o funzionale.

Art. 21

Adunanze consiliari decentrate ed intercomunali

Con le stesse modalità e per le analoghe finalità di cui al precedente articolo 20, per motivazioni generali o di interesse collettivo che coinvolgano, in tutto o in parte, anche altri Comuni delle Eolie, potranno essere convocate adunanze consiliari aperte da svolgersi in seduta congiunta presso una sede unica che da concordarsi tra i Comuni partecipanti.

Le decisioni dell'Adunanza hanno sempre valore di mero atto di indirizzo o di manifestazione di giudizio politico-amministrativo su atti o fatti rilevanti per la vita o per la gestione di problematiche o dei servizi afferenti le comunità rappresentate.

Art. 22

La Giunta Municipale

La Giunta è l'organo di attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo del Comune.

In armonia con gli altri indirizzi generali espressi dal Consiglio, provvede alla realizzazione del programma presentato dal Sindaco.

La Giunta è competente per l'adozione degli atti di amministrazione previsti dall'art. 35 della legge n.142/90.

Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.

Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Esercita attività di promozione e di iniziativa nei confronti del Consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso Consiglio.

Riferisce al Consiglio comunale sulla propria attività, con idonea relazione, da presentarsi contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 23

Composizione e funzionamento della Giunta Municipale

In conformità al disposto dell'art. 33 della Legge 142/90, come introdotto dalla L.R. n° 48/91 e da ultimo modificato dall'art 1 della Legge Regionale 03/04/2019 n° 1 la Giunta è composta dal Sindaco e da cinque Assessori.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 05/04/2011 n° 6 la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

Ai fini della rappresentanza di genere nella Giunta Comunale deve tenersi conto anche del Sindaco, in quanto componente del medesimo organo istituzionale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale n° 6 del 05.04.2011, la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale nella misura non superiore alla metà dei suoi componenti

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'o.d.g., tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa Giunta.

L'attività della Giunta è collegiale.

Art. 24

Sindaco - Attribuzioni

Il Sindaco rappresenta l'Ente, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

Il Sindaco può esercitare le sue funzioni anche a mezzo della delega di alcune competenze che, comunque, non attribuisce la rappresentanza esterna dell'ente.

Il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ed esperti dotati almeno del titolo di laurea estranei all'amministrazione in numero non superiore a due.

Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Oltre alle competenze esercitate nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, il Sindaco, quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge nei servizi di competenza statale.

In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore o il Vice-Sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.

Art. 25 *Consigli d'Isola e di frazione*

Con modalità e secondo la composizione indicata in apposito regolamento da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, vengono istituiti i Consigli d'Isola in tutte le isole minori del territorio comunale e nelle frazioni dell'isola di Lipari e in quella di Ginostra.

In ogni caso il numero di componenti di ogni singolo Consiglio d'Isola e di frazione non potrà eccedere il limite massimo di cinque per le comunità che superano i cinquecento abitanti e di tre nelle comunità inferiori a detto limite.

I lavori e le attività dei Consigli d'Isola e di frazione sono affidate ad un coordinatore scelto al loro interno dagli stessi componenti di ogni singolo consesso.

Spettano ai Consigli d'Isola e di frazione funzioni consultive e di raccordo per attività e/o servizi di carattere locale mediante collegamento informativo e di interfaccia operativa.

Nel rispetto dei principi legislativi in materia di ordinamento degli Enti Locali, esula dalla competenza dei Consigli d'Isola e di frazione ogni attività amministrativa di natura dispositiva o contenuto provvedimento.

I componenti del Consiglio d'Isola e di frazione possono partecipare ad incontri e riunioni anche come portavoce in rappresentanza, anche diretta, dell'amministrazione comunale, ma non possono assumere o adottare alcuna formale deliberazione o sostituire quest'ultima nella sottoscrizione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno o che producano effetti giuridici diretti nei confronti di terzi.

È compito dei Consigli d'Isola e di frazione:

- favorire l'accrescimento del senso di appartenenza e continuità territoriale nell'arcipelago delle Eolie
- garantire una presenza attiva che renda il più possibile vicini le istituzioni al cittadino;
- favorire iniziative e proposte utili al miglioramento dei livelli di benessere degli abitanti delle isole e/o frazioni, prestando attenzione alle loro necessità peculiari;
- sostenere tutte le iniziative utili a potenziare, anche in termini qualitativi, lo sviluppo socio-economico e produttivo locale soprattutto dal punto di vista turistico-ricettivo e culturale-naturalistico;
- cooperare attivamente con le attività comunali di Protezione Civile con specifico riferimento alle fasi di informazione ed assistenza alla popolazione in caso di necessità o di attivazione di interventi di salvaguardia o tutela.

Dalla data della loro istituzione, i Consigli d'Isola e di frazione assumono le funzioni già conferite ai Consiglieri Delegati del Sindaco ai quali, in sede di prima applicazione, subentrano.

I Consiglieri Delegati già nominati sulla base delle previgenti disposizioni statutarie cessano ogni loro attività o funzione nel momento stesso della individuazione, da ratificare con Decreto del Sindaco.

La struttura comunale (Segretario, Dirigenti, Capo area, Responsabili di servizio e/o d'ufficio, dipendenti, ecc.) collabora con i componenti dei Consigli d'Isola e di frazione nell'espletamento del proprio incarico.

Per l'esercizio di dette attività il Comune, ove ne disponga, potrà mettere a disposizione un "ufficio di delegazione" a servizio degli incaricati per l'esercizio dei compiti assegnati.

I componenti dei Consigli d'Isola e di frazione relazionano periodicamente al Sindaco o all'Assessore delegato ed al Presidente del Consiglio Comunale sugli argomenti inerenti le proprie iniziative o attività.

Ai componenti dei Consigli d'Isola e di frazione non spetta alcuna indennità e/o emolumento ma solo un rimborso spese nei limiti e ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 26
Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze nelle materie previste da norme di legge e di regolamento.

Anche quale ufficiale di governo, ai sensi degli articoli 50 e 54 T.U.EE.LL. adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, protezione civile, edilizia e polizia locale, sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità ed il benessere dei cittadini.

Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 27
Vice Sindaco

Il Sindaco nomina tra gli assessori il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età e, in mancanza, uno degli assessori presenti secondo l'ordine di anzianità.

Capo V
Ordinamento degli uffici e del personale

Art. 28
Il Segretario Generale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono riservati alla legge.
2. Il Segretario Generale del Comune di Lipari, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, esercita le funzioni di vigilanza, direzione, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente esercita le attività di una competenza con potestà di iniziativa e con responsabilità del risultato.

Art. 29
Il Vice-Segretario

Il Sindaco può incaricare dello svolgimento delle funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Generale un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente del ruolo amministrativo.

Compete al Segretario Generale di attribuire mediante delega, nell'ambito dei doveri di collaborazione spettanti al Vice-Segretario, compiti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla sua esclusiva competenza.

Art. 30
Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

La struttura organizzativa del Comune si ispira ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità operativa dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

L'organizzazione strutturata, diretta a conseguire fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 31
Organizzazione del personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata ai regolamenti dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina in particolare e, tra l'altro:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) fabbisogno annuale e triennale e piani di reclutamento del personale;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari;
- f) collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 51 comma 7

della legge n.142/ 90, recepito dalla legge regionale n. 48/91.

Art. 32

Dirigenti di Settore e Responsabili di uffici e servizi

Il personale appartenente ai livelli apicali, e comunque i dipendenti individuati con apposito provvedimento, organizzano e dirigono gli uffici e i servizi ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Esercitano, con potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

Ad essi è attribuita l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

Il regolamento disciplina l'attribuzione delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dipendenti in questione.

Il Regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale e i Responsabili di Settore tendenti ad assicurare il raccordo tra le strutture operative dell'Ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

Gli stessi, nell'esercizio della attività di gestione amministrativa, elaborando studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi, predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano la esecuzione; disciplinano il funzionamento e la organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei medesimi sono definiti dal regolamento; essi consistono in atti dovuti in forza di legge, di Statuto, di regolamento od in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.

La presidenza delle commissioni di gara per gli appalti di opere pubbliche e per l'alienazione e forniture di beni e servizi spetta al capo settore del servizio cui la materia dell'appalto si riferisce.

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento, tale funzione viene espletata da un altro capo settore designato dal Sindaco.

Per esigenze particolari il Sindaco può chiedere che tale funzione sia assolta dal Segretario Generale dell'Ente.

Le norme per il conferimento ai direttivi della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

Essi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

Rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del servizio interessato, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta.

Art. 33

Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella mozione programmatica, il Sindaco può conferire gli incarichi di direzione di uffici, servizi, settori, aree funzionali, a tempo determinato non superiore a tre anni, tra i dipendenti di Cat D alle dipendenze del Comune.

Detto incarico potrà essere rinnovato con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato in rapporto agli obiettivi e ai programmi dell'amministrazione.

Il Sindaco può revocare l'incarico prima della scadenza del termine con deliberazione motivata, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo fino alla conclusione, interruzione o revoca dell'incarico.

La Giunta può ricoprire con personale esterno i posti direttivi o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

Il contratto ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.

La Giunta può, altresì, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, avvalersi di collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità.

Per queste nomine valgono le norme previste nell'apposito regolamento dei contratti.

Art. 34

Pareri del Segretario Generale e dei Dirigenti o dei Responsabili degli uffici

Il Segretario Generale deve esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio un parere sotto il profilo di legittimità, che deve essere inserito nella deliberazione.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non costituisca mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Settore interessato e del Responsabile di Ragioneria.

Nel caso in cui l'Ente non abbia Dirigenti Responsabili dei servizi, compete al Segretario Generale esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, in ordine anche alla regolarità tecnica e contabile.

Art. 35

Conferenza organizzativa dei servizi

Al fine di coordinare l'attività degli uffici e di verificare l'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo impresso dagli organi di governo del Comune, i Dirigenti ed i Responsabili degli uffici o servizi comunali devono, con cadenza almeno semestrale, riunirsi in conferenza organizzativa su iniziativa del Segretario Comunale, che presiede la riunione.

La conferenza organizzativa propone soluzioni adeguate per una migliore e più efficiente organizzazione del lavoro e quant'altro ritenga necessario per una semplificazione dei procedimenti amministrativi.

La conferenza organizzativa svolge, su richiesta, attività di consulenza nei confronti degli organi di governo del Comune, relativamente all'attività di programmazione e su ogni altro argomento per il quale si ravvisi la necessità.

I verbali delle riunioni sono trasmessi al Sindaco, che ne dà comunicazione alla Giunta ed al Consiglio, per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Capo VI
Il procedimento amministrativo

Art. 36
Il responsabile del procedimento

Con apposito Regolamento attuativo della Legge 241/90 sono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile di tutto l'iter procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Il Responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare, a se o ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed eventualmente dell'adozione del provvedimento finale nel rispetto delle competenze previste dallo Statuto.

Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.

Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra, oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati, a richiesta, agli interessati.

Art. 37
Comunicazione dell'avvio del procedimento

L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile l'amministrazione provvede mediante la pubblicazione all'albo pretorio e con altre forme di pubblicità idonee.

Nella comunicazione vanno indicati:

1. l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
2. l'oggetto del procedimento promosso;
3. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
4. l'ufficio dove prendere visione degli atti.

Art. 38
Partecipazione ed intervento nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 39
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti previsti dal precedente articolo 34, nonché gli intervenuti ai sensi dell'art. 35, hanno diritto:

1. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l'accesso non sia vietato dalla legge o dal regolamento;
2. di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Le disposizioni dei precedenti articoli 34 e 35 e del presente articolo non si applicano agli atti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 40

Accordi sostitutivi di provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Detti accordi, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno stipulati, nei limiti in cui sono consentiti dalla legge, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso per perseguire il pubblico interesse. A pena di nullità debbono essere stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione di legge.

Gli accordi sostitutivi sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti.

Il ricorso agli accordi procedurali è in ogni caso escluso in materia di pubblico impiego.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla corresponsione di un indennizzo per eventuali pregiudizi subiti dal privato.

Art. 41

Motivazione dei provvedimenti e degli accordi

Tutti i provvedimenti amministrativi, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, debbono essere motivati.

La motivazione consiste nella esposizione delle norme, dei presupposti di fatto e delle valutazioni di merito, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

Ove il procedimento si concluda con un accordo sostitutivo di provvedimento, devono risultare dal preambolo dell'accordo, soggetto alle medesime forme di pubblicità del provvedimento di cui tiene luogo, le ragioni di convergenza tra interesse pubblico e privato che hanno indotto il Comune ad accogliere le proposte dell'interessato.

In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Titolo III SERVIZI

Capo VIII Servizi pubblici comunali

Art. 42

Forme di gestione

Con le modalità e nei termini di cui al D.Lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
- in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società a capitale misto locale (pubblico e privato), qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio comunale, sulla base della valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il Sindaco ed il Collegio dei Revisori dei Conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al Consiglio sul funzionamento e sul rapporto costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.

Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.

Art. 43

Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposito regolamento il Consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

Art. 44

Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire, nei limiti e secondo i principi stabiliti dalla legge, aziende speciali.

L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia di gestione e di bilancio di un proprio Statuto e di regolamenti.

Sono organi dell'azienda speciale: il Consiglio d'amministrazione, il presidente ed il

direttore.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco ed i relativi atti sono soggetti al controllo di cui all'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1992 n. 44.

I componenti il Consiglio d'amministrazione ed il presidente sono scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Non possono essere scelti i consiglieri comunali, i Revisori dei Conti, nonché i dipendenti del Comune e di altri enti o aziende speciali del Comune.

Il Direttore della azienda speciale al quale spetta la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dalla Giunta municipale, a seguito di pubblico concorso, con contratto a termine di diritto privato.

Lo Statuto dell'azienda deve prevedere i requisiti e le modalità di assunzione del direttore.

L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti.

Lo Statuto ed i regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 45

Servizi sociali - Istituzioni

Per la gestione dei servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.

L'istituzione è organismo strumentale dell'ente dotato di autonomia gestionale. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dalla legge e dalle norme del presente Statuto e da quelle del regolamento, che il Consiglio comunale approva contestualmente alla delibera istitutiva.

Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione;
- d) nomina il direttore;
- e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.

Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco.

I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente vengono scelti dal Sindaco tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le varie componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Il regolamento di cui al precedente secondo comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.

Art. 46

La concessione a terzi

Il Consiglio comunale, per comprovate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro, con delibera approvata a maggioranza.

La concessione deve essere regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

L'atto che regola la concessione deve prevedere dettagliate modalità di controllo periodico, cui possono partecipare i rappresentanti di associazioni e comitati di utenti, in ordine alla gestione qualitativa del servizio.

La concessione deve prevedere, altresì, la costituzione di una commissione paritetica per la verifica della gestione e la tutela degli interessi degli utenti, i cui componenti vengono designati dal Sindaco.

Art. 47

La società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.

Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

In caso di prevalenza di capitale pubblico locale la titolarità della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse sovracomunale, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.

Il Comune può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Nell'atto costitutivo e nello Statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice civile e la facoltà di riservare tali nomine al Sindaco secondo l'apposito regolamento.

Art. 48

I consorzi

Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

I Consigli di ciascun Comune interessato al Consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e con la Provincia regionale.

Art. 49

Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province,

regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il Sindaco, ove il Comune abbia competenza primaria o, prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma, nei modi previsti dall'art. 27 della legge n.142/1990 così come recepito dalla legge regionale n.48/1991.

Su obiettivi rivolti a valorizzare le risorse e realizzare le infrastrutture e servizi dell'intero arcipelago, il Comune di Lipari, per gli accordi di programma da stabilire, promuove la partecipazione degli altri comuni eoliani.

Titolo IX FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 50

Disposizioni generali

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.

Per gli stessi fini il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivandone l'accesso alle strutture dell'ente.

Art. 51

La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa il Comune promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- b) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
- c) la partecipazione di forme associative operanti nei settori economico, sociale, culturale, sportivo, turistico, assistenziale, ecc.

Con apposito regolamento sono stabiliti la disciplina, le forme, i modi ed i termini delle predette partecipazioni.

Art. 52

Diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi ed alle associazioni sopra indicate è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche a mezzo dell'esercizio del diritto di udienza.

Il diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito con l'udienza pubblica dei cittadini da parte del Sindaco o di un suo delegato nella sede del Consiglio comunale e con cadenza almeno mensile.

La richiesta di esercizio del diritto di udienza deve essere presentata per iscritto al Sindaco, con indicazione della questione oggetto di trattazione e deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini.

Art. 53
*Azione popolare, diritti di accesso
e di informazione dei cittadini.*

Ciascun elettore può far valere di fronte alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale e dall'apposito regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone o imprese.

Il Sindaco deve, comunque, garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi.

Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o ostacolare gravemente lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diversa disposizione di legge.

Il regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le disposizioni necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti o provvedimenti che comunque li riguardino.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa adozione del relativo regolamento.

Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività ai principi sopra esposti.

Art. 54
Istanze - Petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche a mezzo della presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni.

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono spiegazioni su aspetti specifici dell'attività dell'amministrazione.

La risposta all'interrogazione deve essere fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.

Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento per la partecipazione che deve prevedere i tempi, la forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento per la partecipazione determina il procedimento della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla richiesta contenuta nella petizione. In questo caso, il provvedimento che conclude il procedimento di esame della petizione deve essere adeguatamente motivato e pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione. Se tale termine non viene rispettato, ogni consigliere può sottoporre il contenuto della petizione al Consiglio comunale. Il presidente è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Il procedimento si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso che deve essere comunicato al proponente.

Tutte le petizioni devono essere annotate in apposito registro, depositato presso l'ufficio protocollo a disposizione anche dei consiglieri comunali.

Capo X

Associazionismo e partecipazione

Art. 55

Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione e quelle operanti nei settori dei beni culturali, ambientali, artistici, storici, del turismo, del termalismo, dello sport, dell'attività sociale, culturale folcloristica e di gestione del tempo libero, nonché le forme associative religiose e qualsiasi altra forma partecipativa costituita spontaneamente tra i cittadini a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.

Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali, agricole e del turismo attuando forme di incentivazione.

Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona ed in particolare dei fanciulli, delle donne, degli anziani e dei disabili.

Art. 56

Associazioni e organismi di partecipazione

Per attuare i fini indicati nel precedente articolo il Comune:

1. sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo anche mediante stipula di convenzioni;
2. favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle disposizioni, programmi e progetti regionali, statali, comunitari interessanti l'associazionismo;
3. può affidare ad associazioni e comitati l'organizzazione di singole iniziative salvo rendiconto per la ipotesi di assegnazione di fondi.

Gli interventi sopra indicati hanno luogo a favore delle libere forme associative non vietate dalla legge che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro; pubblicità degli atti e dei registri.

Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.

Il Sindaco elenca su apposito registro tutte le associazioni operanti nel territorio in possesso

dei requisiti sopra detti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione con il deposito dello Statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.

Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Art. 57

Referendum propositivo e consultivo

Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta può richiedere il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale.

Sulle medesime materie 600 elettori del Comune possono richiedere il referendum propositivo.

Il referendum non può riguardare provvedimenti di nomina, elezione, espropriazione, attribuzione di competenza.

Sull'ammissibilità del referendum giudica il difensore civico con l'assistenza del segretario comunale entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Entro i successivi dieci giorni il Sindaco indice il referendum con decreto, pubblicato all'albo pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Le operazioni referendarie, avranno luogo entro i successivi trenta giorni utilizzando le sezioni predisposte per l'elezione del Consiglio comunale. Le operazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

La proposta deve contenere precise indicazioni sull'argomento della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in modo da consentire risposte chiare ed univoche degli elettori.

Il referendum è valido se abbia partecipato il 50% degli aventi diritto al voto.

L'esito del referendum viene pubblicato all'albo pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum il Consiglio comunale provvede in apposita seduta a dare esecutività alla volontà referendaria.

Non si fa luogo a referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

Un medesimo quesito referendario non può essere proposto nei due anni successivi alla consultazione.

Il regolamento per la partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria.

Art. 58

Consultazioni popolari

Per questioni di interesse generale ma limitate ad una parte del territorio o della collettività almeno 200 cittadini possono richiedere una consultazione popolare.

Il Consiglio di propria iniziativa può anche provvedere alla consultazione di associazioni, enti ed organismi, mediante richiesta a questi ultimi di informazioni in relazione alla loro attività e competenza.

Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.

Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al Consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Le operazioni relative alle consultazioni popolari non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 59
Consulta Giovanile

1. Il Comune nell'intento di consentire il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica, promuove la formazione della "Consulta Giovanile", con le seguenti finalità:

- superamento delle emarginazioni giovanili di ordine economico, sociale e culturale con adeguate iniziative volte ad eliminarle;
- iniziative finalizzate ad impedire la diffusione delle dipendenze da alcol, droga, fumo, ecc;
- iniziative atte a prevenire tutti i fenomeni di devianza giovanile;
- promozione di scambi culturali e di esperienze fra giovani di realtà diverse all'interno della stessa nazione o fra giovani di stati diversi.
- Promozione di tutte le attività culturali, sportive, sociali necessarie per una sana ed equilibrata crescita dei giovani.

2. L'Amministrazione è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio, ma non vincolante, della "Consulta", per tutte le iniziative relative ai problemi giovanili.

Art. 60
Consulta dei cittadini migranti

In conformità al disposto dell'art. 12 della L.R. 6/2011 ed ai principi fondamentali ed identitari del Comune di Lipari per come declinati nel presente Statuto, è istituita la Consulta dei cittadini migranti quale organo di mediazione culturale e per l'integrazione delle comunità di cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea e residenti nel territorio eoliano.

La consulta opera anche quale comunità di raccordo con gli eoliani stabiliti in qualunque Paese estero favorendo contatti e collegamenti anche con l'attivazione dedicata di specifici canali informativi e social che rafforzino e promuovano il legame identitario e territoriale ed i valori etico-culturali delle Eolie nel contesto globale.

Il Regolamento disciplina le modalità di costituzione delle rappresentanze delle comunità riconosciute e ne delinea le funzioni di raccordo comunicativo istituzionale e di emersione di istanze e proposte per il potenziamento delle misure di integrazione socio-culturale ed economico-produttiva.

Resta altresì affidata al Regolamento la disciplina delle modalità di attivazione di specifiche linee di interazione di delegazioni sul modello "Erasmus" o "Europe fo Citizen" anche per la promozione dell'utilizzo dei Fondi comunitari diretti e programmi di scambio.

Titolo V
FINANZA E PATRIMONIO

Capo XII
I Beni

Art. 61
I beni comunali

I beni del Comune si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

L'amministrazione dei beni comunali è regolata da apposito regolamento.

I beni comunali non destinati a rilevanti esigenze sociali, debbono essere gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, in modo da assicurare la parità tra entrate e spese.

Capo XIII
Ordinamento finanziario e contabile.

Art. 62
Finanza

L'ordinamento finanziario è riservato alla legge che riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

Art. 63
Tasse, diritti e corrispettivi

Al Comune competono le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza nei limiti fissati dalla legge.

Per i servizi pubblici gestiti dal Comune vengono determinate annualmente, con le modalità previste dal presente Statuto, le tariffe o i corrispettivi da porre a carico dell'utenza, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi sostenuti.

Possono essere previsti sistemi di differenziazione delle tariffe in relazione alla capacità contributiva degli utenti ovvero di particolari categorie di utenza secondo criteri oggettivi e predeterminati dal Consiglio comunale.

In ogni caso il costo complessivo per la gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con contribuzioni dell'utenza in misura percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge.

Capo XIV Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 64 - *Principi*

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.

L'amministrazione comunale di Lipari assume il metodo della programmazione finanziaria ed uniforma ad esso tutta la propria attività.

La programmazione dell'attività del Comune deve tener conto delle risorse finanziarie che risultano concretamente acquisibili.

Gli strumenti della programmazione finanziaria sono: il bilancio di previsione annuale; la relazione previsionale e programmatica; il bilancio pluriennale; il piano delle opere pubbliche degli investimenti; il conto consuntivo.

Art. 65 - *Sessioni finanziarie*

Il Consiglio procede all'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo e dei relativi allegati in sessioni finanziarie appositamente convocate e programmate.

Art. 66 - *Il bilancio*

Il bilancio annuale di previsione è deliberato entro i termini e con le modalità previste dall'art. 162 e seguenti del D.Lgs 267/2000 (T.U.EE.LL.)

Il bilancio è redatto osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati gli obiettivi, i programmi e gli interventi che si intendono realizzare al fine di consentire oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e sull'efficienza dell'azione amministrativa.

La Giunta comunale adotta lo schema di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica e ne dispone l'invio ai capigruppo consiliari e alla competente commissione consiliare in tempo utile per garantirne l'approvazione nel rispetto dei termini di legge.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 227 T.U.EE.LL.

Il regolamento di contabilità dovrà stabilire le procedure e le modalità in ordine:

- a) alla formazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale;
- b) al conto consuntivo ed ai relativi allegati;
- c) al sistema delle scritture contabili di rilevazione e di controllo, secondo quanto

previstodalle norme vigenti;

d) all'attestazione di copertura finanziaria e all'assunzione degli impegni di spesa da parte deiresponsabili del servizio.

Le deliberazioni che approvano progetti di opere pubbliche devono essere corredate da una dichiarazione, sotto la responsabilità, del funzionario competente circa il costo dell'opera.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

Art. 67

La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

La relazione previsionale e programmatica, con riferimento alla durata del bilancio pluriennale, deve indicare il programma delle opere pubbliche e degli investimenti suddiviso per anni, con inizio successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale di attuazione.

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, comprende la elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano.

Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrà data attuazione all'opera programmata.

Art. 68

Determinazione a contrattare

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una apposita determinazione nella quale vanno indicati con precisione:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente in applicazione delle vigenti disposizioni.

Capo XV
Sistema dei controlli interni
Controllo economico, contabile e finanziario

Art. 69
Sistema dei Controlli Interni

1. Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:

- a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi (controllo di gestione). Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e criteri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
- c) valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
- d) monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. Tali strumenti costituiscono il sistema dei controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento.

3. Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:

- a) siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
- b) le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
- c) siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori,
- d) la raccolta dei dati informativo - statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
- e) le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.

Art. 70
Controllo di gestione

E' istituito l'ufficio per il controllo della gestione, composto da tre esperti esterni, nominati dal Consiglio con atto congruamente motivato in relazione ai requisiti di specifica professionalità dei prescelti per la durata di un triennio.

Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati dell'attività amministrativa nei confronti degli obiettivi previsti, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, sulla base di standard e di parametri preventivamente determinati.

Il controllo della gestione deve altresì pervenire all'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato e alla individuazione delle relative responsabilità.

L'ufficio per il controllo della gestione opera d'intesa con il collegio dei revisori dei conti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Con cadenza trimestrale, l'ufficio per il controllo della gestione, di concerto con i revisori dei conti, comunica alla Giunta i risultati del controllo di gestione e propone i mezzi di coordinamento e semplificazione dell'attività amministrativa più idonei per una migliore organizzazione dei servizi e delle risorse umane e materiali dell'ente.

L'ente si dota di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli artt. 2424, 2425, 2424 bis e segg. c.c. che conduca ad un conto economico a costi e ricavi e rimanenze al fine di rilevare il costo reale dei servizi.

L'istituzione di tale contabilità parallela dovrà essere prevista da apposito regolamento.

Art. 71

Conto contabile e finanziario – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio dei Revisori composto da tre membri secondo le modalità prescritte dall'art. 10 della Legge Regionale n° 3 del 17/03/2016 e s.m.i.

Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta.

I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

I revisori dei conti segnalano immediatamente al Consiglio le eventuali difformità della spesa rispetto agli obiettivi individuati nel bilancio.

I revisori dei conti, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, redigono apposita relazione, nella quale anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente; possono disporre ispezioni, acquisire documenti, sentire i dirigenti e i funzionari del Comune e delle istituzioni che hanno l'obbligo di rispondere, sentire il Sindaco e gli assessori, disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa il Comune.

Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta.

I revisori dei conti possono, inoltre, essere ascoltati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Consiglio di amministrazione delle istituzioni per riferire sulla materia sottoposta al loro controllo.

I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 72

OIV- Organismo Indipendente di valutazione

1. E' istituito l'OIV – Organismo indipendente di valutazione sui risultati dirigenziali e del personale; esso esercita anche il compito di controllo strategico.
2. L'OIV è monocratico e la sua individuazione avviene mediante bando/avviso di selezione rivolto ai soggetti in possesso di idonea professionalità ed esperienza che risultino iscritti all'Elenco Nazionale OIV tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
3. La durata dell'incarico dell'OIV è triennale, salvo motivata revoca.
7. Valgono per l'OIV le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
4. l'OIV svolge il controllo della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli uffici. Sono fatte salve le norme statuarie e regolamentari dell'ente in materia di controllo della gestione.
5. Nell'esercizio e per le finalità di controllo, può richiedere agli uffici comunali qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti e disporre ispezioni.
6. Sulla scorta degli obiettivi posti dall'amministrazione, il'OIV può identificare periodicamente settori o aree considerati particolarmente critici, anche su indicazioni del Sindaco.
7. Nei Servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

8. L'OIV procede all'analisi utilizzando le metodologie che ritiene più adeguate allo scopo (analisi dei costi, analisi delle procedure o dei procedimenti, analisi della qualità percepita dagli utenti, analisi dei carichi di lavoro).

9. Due volte l'anno il nucleo di valutazione trasmette al Sindaco una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla attività di valutazione dei dirigenti.

10. L'OIV dovrà avvalersi dei dati risultanti dal controllo di gestione di cui all'art. 70.

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 73

Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successivi sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 74

Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni di cui al comma 2° dell'art. 106 sopra esposto.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 75 - Interpretazione

1. Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

2. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla Giunta ed al Sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al Segretario Comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari degli uffici.

Art. 76 – Rinvio

1. Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'Ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

2. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti con altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile alle leggi nazionali e regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli Enti Locali vigenti in Sicilia.

Art. 77

Adozione e adeguamento dei regolamenti

1. I regolamenti di attuazione dello Statuto Comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto ed in armonia con le leggi vigenti.

2. I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto col medesimo compatibili.

Art. 78 - Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2. E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità può essere rilasciata copia informale, previo rimborso del costo di riproduzione.
3. Inoltre copia sarà consegnata ai Consiglieri, ai dirigenti, all'Organo di Revisione Contabile ed agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata ed inserita nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale on-line a disposizione di chiunque abbia interesse a consultarlo.

Art. 79 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 80 - Abrogazione di norme

E' abrogata qualsiasi disposizione in contrasto con le norme del presente Statuto.

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Capo I - *Il Comune*

Art. 1 - *Autonomia del Comune*

Art. 2 - *Autogoverno*

Art. 3 - *Statuto*

Art. 4 - *I regolamenti*

Capo II

Funzioni e obiettivi del Comune di Lipari

Art. 5 - *Funzioni*

Art. 6 - *Obiettivi*

Capo III - *Identità dell'Ente*

Art. 7 - *Il territorio*

Art. 8 - *Sede*

Art. 9 - *Ambito di efficacia della azione amministrativa*

Art. 10 - *Stemma e gonfalone*

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo IV - *Organi del Comune*

Art. 11 - *Gli organi elettivi del Comune*

Art. 12 - *Il Consiglio comunale*

Art. 13 - *Competenze del Consiglio*

Art. 14 - *Norme di funzionamento del Consiglio*

Art. 15 - *Consiglieri Comunali - Status ed attribuzioni*

Art. 16 - *Convocazione e sedute del Consiglio comunale*

Art. 17 - *Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo*

Art. 18 - *Commissioni consiliari permanenti*

Art. 19 - *Commissioni speciali e commissioni di indagine*

Art. 20 - Adunanze consiliari "aperte"

Art. 21 - Adunanze consiliari decentrate ed intercomunali

Art. 22 - La Giunta municipale

Art. 23 - Composizione e funzionamento della Giunta municipale

Art. 24 - Sindaco - Attribuzioni

Art. 25 - Consigli d'Isola e di frazione

Art. 26 - Ordinanze del Sindaco

Art. 27 - Vice Sindaco

Capo V Ordinamento degli uffici e del personale

Art. 28 - Il Segretario Generale

Art. 29 - Il Vice-Segretario

Art. 30 - Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

Art. 31 - Organizzazione del personale

Art. 32 - Dirigenti di Settore e Responsabili di uffici e servizi

Art. 33 - Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna

Art. 34 - Pareri del Segretario Generale e dei Dirigenti o dei Responsabili degli uffici

Art. 35 - Conferenza organizzativa dei servizi

Capo VI Il procedimento amministrativo

Art. 36 - Il responsabile del procedimento

Art. 37 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

Art. 38 - Partecipazione ed intervento nel procedimento

Art. 39 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento

Art. 40 - Accordi sostitutivi di provvedimenti

Art. 41 - Motivazione dei provvedimenti e degli accordi

Titolo III
SERVIZI

Capo VIII
Servizi pubblici comunali

Art. 42 - *Forme di gestione*

Art. 43 - *Gestione in economia*

Art. 44 - *Aziende speciali*

Art. 45 - *Servizi sociali - Istituzioni*

Art. 46 - *La concessione a terzi*

Art. 47 - *La società per azioni*

Art. 48 - *I consorzi*

Art. 49 - *Accordi di programma*

Titolo IX
FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 50 - *Disposizioni generali*

Art. 51 - *La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa*

Art. 52 - *Diritto di udienza*

Art. 53 - *Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini*

Art. 54 - *Istanze - Petizioni*

Capo X Associazionismo e partecipazione

Art. 55 - *Principi generali*

Art. 56 - *Associazioni e organismi di partecipazione*

Art. 57 - *Referendum propositivo e consultivo*

Art. 58 - *Consultazioni popolari*

Art. 59 - *Consulta Giovanile*

Art. 60 - *Consulta dei cittadini migranti*

Titolo V
FINANZA E PATRIMONIO

Capo XIII Beni

Art. 61 - *I beni comunali*

Capo XIII Ordinamento finanziario e contabile.

Art. 62 - *Finanza*

Art. 63 - *Tasse, diritti e corrispettivi*

Capo XIV
Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 64 - *Principi*

Art. 65 - *Sessioni finanziarie*

Art. 66 - *Il bilancio*

Art. 67 - *La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti*

Art. 68 - *Determinazione a contrattare*

Capo XV
Sistema dei controlli interni
Controllo economico, contabile e finanziario

Art. 69 - *Sistema dei Controlli Interni*

Art. 70 - *Controllo di gestione*

Art. 71 - *Conto contabile e finanziario – Collegio dei Revisori dei Conti*

Art. 72 – *OIV- Organismo Indipendente di valutazione*

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 - *Approvazione dello Statuto*

Art. 74 - *Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto*

Art. 75 – *Interpretazione*

Art. 76 – *Rinvio*

Art. 77 - *Adozione e adeguamento dei regolamenti*

Art. 78 - *Pubblicità dello Statuto*

Art. 79 - *Entrata in vigore*

Art. 80 - *Abrogazione di norme*